

RISCOSSIONE

Entro il 30 ottobre la regolarizzazione dei versamenti del modello Redditi 2020

di Luca Mambrin



L'[articolo 98-bis D.L. 104/2020](#) ("Decreto Agosto") inserito dalla **Legge di conversione 126/2020** ha introdotto, tra le altre misure, la **proroga al 30 ottobre 2020**, con **relativa regolarizzazione**, dei versamenti delle imposte, saldo e acconti, **scaduti il 20.08.2020**.

Come noto, il [D.P.C.M. 27.06.2020](#) aveva **differito i termini di effettuazione dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti Isa, compresi i contribuenti minimi e forfetari, posticipandoli dall'originaria scadenza del **30 giugno 2020** al:

- **20 luglio 2020** senza maggiorazione ovvero al
- **20 agosto 2020**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La norma introdotta in sede di conversione del Decreto Agosto prevede quindi la possibilità di regolarizzare i **versamenti omessi o insufficienti** dei saldi e degli acconti dovuti che scadevano il 20 agosto 2020 senza applicazione di sanzioni, se i relativi pagamenti verranno effettuati entro il 30 ottobre 2020 **con la sola maggiorazione dello 0,8%**.

I **soggetti interessati** alla proroga sono i medesimi soggetti che hanno beneficiato della proroga disposta dal citato [D.P.C.M. 27.06.2020](#) ovvero coloro che:

- esercitano **attività economiche** per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, a prescindere dall'applicazione o meno degli stessi e che **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad € 5.164.569**;
- **adottano il regime di vantaggio** di cui all'[articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011](#);
- **adottano il regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- dichiarano una **causa di esclusione dagli Isa**, come desumibile dalle istruzioni del

Modello Redditi 2020;

- **partecipano**, ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 del Tuir](#), a **società/associazioni o imprese** che devono dichiarare redditi “per trasparenza” e che sono **interessate dagli Isa** (con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro), quali ad esempio:
- **soci di società di persone**;
- **collaboratori** dell'impresa familiare/**coniuge** dell'azienda coniugale;
- **soci di associazioni professionali**;
- **soci di società di capitali trasparenti**.

Sono **esclusi** invece dalla proroga i soggetti **non interessati dagli Isa**, quali le **persone fisiche non titolari di partita Iva** e non socie di società o associazioni che dichiarano redditi per trasparenza, soggetti che hanno conseguito **ricavi/compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro**, e contribuenti che svolgono attività agricole e titolari di redditi agrari ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#).

Per poter usufruire della proroga ed effettuare i **versamenti omessi o insufficienti** entro il 30.10 senza applicazioni di sanzioni, ma con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute è necessario tuttavia che i **soggetti interessati** abbiano **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**.

Per quanto riguarda la **tipologia delle somme interessate dalla proroga**, va considerato che la norma si riferisce ai versamenti, saldo e acconti, relativi:

- alle **imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi** (modello Redditi 2020);
- all'**Iva** correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità in base agli Isa;
- all'imposta **Irap** risultante dal Modello Irap 2020.

Per quanto riguarda, in particolare, il **versamento del saldo Iva 2020**, il D.P.C.M. del 27.06.2020 ha previsto la proroga al 20.07 (o al 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) con riferimento solo all'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità fiscale; tuttavia si ritiene che la **regolarizzazione al 30.10.2020** possa trovare applicazione **anche qualora il versamento del saldo Iva annuale del 2019 avesse dovuto essere effettuato entro il 20.08.2020**, quindi per i soggetti **per i quali non era applicabile il differimento al 16.9.2020** previsto dal **Decreto Rilancio** (D.L. 34/2020).

Il [comma 2 dell'articolo 98 – bis](#) prevede infine che “*in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*”.